

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

(approvato dall'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2022)

PREMESSA

Le elezioni dei delegati del "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige", in forma abbreviata "Fondo Pensione Laborfonds" (di seguito denominato, il "Fondo") si svolgono per corpi elettorali separati, per la componente in rappresentanza dei datori di lavoro e per la componente in rappresentanza degli iscritti, al fine di eleggere rispettivamente 30 delegati per un totale di 60 delegati.

Per entrambe le suddette componenti, le elezioni si svolgono sulla base di due collegi elettorali: uno per la Provincia di Bolzano e uno per la Provincia di Trento.

1. RIPARTIZIONE DEI DELEGATI SULLA BASE DEI COLLEGI ELETTORALI

- 1.1. Fermo il numero complessivo dei delegati ed in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e degli iscritti, la ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna Provincia, prendendo a riferimento il dato rilevato alla fine del mese precedente all'indizione delle elezioni.
- 1.2. Per l'individuazione del collegio di appartenenza, si prenderanno a riferimento i seguenti criteri:
 - + per gli iscritti che siano anche lavoratori, si prenderà a riferimento la Provincia (Trento o Bolzano) della sede di lavoro;
 - + per gli iscritti per i quali non risulti attivo alcun contratto di lavoro e per i soggetti fiscalmente a carico, si prenderà a riferimento la Provincia di residenza (Trento o Bolzano);
 - + per i soggetti per i quali non sia applicabile alcuno dei principi sopra richiamati, gli stessi verranno computati nel collegio elettorale che conta il minor numero di associati.
- 1.3. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali, i delegati non assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti.
- 1.4. L'assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente in conformità ai criteri suddetti e resa nota ai rispettivi destinatari contestualmente alla comunicazione concernente l'indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo 2 del presente Regolamento.

2. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 2.1. Entro il 15 ottobre dell'anno antecedente alla scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 15 comma 4 dello Statuto di anticipato scioglimento dell'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del Fondo stabiliscono congiuntamente le date e le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea.
- 2.2. Nel medesimo termine, il Presidente ed il Vice Presidente, provvedono a dare informazione di quanto stabilito al precedente comma e del numero dei delegati assegnati a ciascun collegio provinciale:
 - a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'accordo istitutivo (di seguito, le "Parti Istitutive");
 - ai datori di lavoro associati, alle cui dipendenze operano i lavoratori associati, anche – se del caso – per il tramite dei consulenti ai quali gli stessi sono collegati nell'ambito del database del Fondo (di seguito, per brevità, i "consulenti incaricati"), affinché gli stessi, ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, provvedano a fornire adeguata informazione ai lavoratori associati, anche

ai fini della presentazione delle liste; i datori di lavoro provvederanno a darne adeguata diffusione tramite i canali aziendali in uso.

- 2.3. Il Fondo provvede altresì ad effettuare un'apposita comunicazione circa l'indizione delle elezioni attraverso il proprio sito web.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 3.1. Con riferimento all'elettorato attivo, hanno diritto al voto, prendendo a riferimento il dato rilevato al 30 novembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni:
- tutti gli iscritti al Fondo che compiano 16 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni; non hanno diritto di voto gli iscritti per i quali, alla suddetta data, sia in corso la liquidazione totale della posizione o il suo trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - tutti i datori di lavoro associati ad esclusione di quelli per i quali: (i) non risultano lavoratori iscritti al Fondo alla medesima data; (ii) è in corso – e nota al Fondo – una procedura concorsuale avente come obiettivo la messa in liquidazione degli stessi.
- 3.2. Con riferimento all'elettorato passivo sono eleggibili:
- per i delegati in rappresentanza degli iscritti, tutti gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto 18 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni;
 - per i delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, i soggetti che siano rappresentanti di un datore di lavoro associato al Fondo o di un'organizzazione datoriale riconducibile alle Parti istitutive e che abbiano compiuto 18 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

- 4.1. Entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni dovranno essere presentate al Fondo le liste di candidatura per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti secondo lo schema predisposto dal Fondo. Per ciascuna lista, dovrà essere indicato un rappresentante che prenderà parte ai lavori della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, nonché il nominativo di un sostituto che subentrerà al primo in caso di impedimento. I candidati di lista ed i dipendenti del Fondo, non possono far parte della Commissione elettorale.
- 4.2. All'elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere:
- liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo del Fondo;
 - liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.
- 4.3. All'elezione dei delegati in rappresentanza degli iscritti possono concorrere:
- liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo;
 - liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.
- 4.4. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, le liste dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da eleggere nel collegio.
Nella formazione delle liste dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

5. COMMISSIONE ELETTORALE

- 5.1. Entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle liste elettorali, il Presidente, verificata insieme con il Vice Presidente la validità delle liste elettorali, insedia la Commissione elettorale.
- 5.2. La Commissione elettorale è formata dal Presidente del Fondo, che la presiede, dal Vice Presidente del Fondo e da un rappresentante per ogni lista presentata.

- 5.3. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle liste elettorali presentate, la Commissione elettorale predispone le schede elettorali per i datori di lavoro e per gli iscritti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.
- 5.4. Almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette ai datori di lavoro associati, tramite i consueti canali di contatto con gli stessi, anche – se del caso – per il tramite dei consulenti incaricati, le liste dei candidati delle due componenti dell'assemblea; i datori di lavoro provvederanno a dare adeguata visibilità alle liste degli iscritti almeno nei quindici giorni precedenti l'inizio delle elezioni. Il Fondo provvederà altresì ad effettuare un'apposita comunicazione attraverso il proprio sito web.
- 5.5. Per ciascun collegio provinciale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati (sia per la componente datoriale, che per la componente degli iscritti) non si svolgeranno le votazioni per il relativo collegio ed entreranno a far parte dell'Assemblea i candidati indicati in tali liste, in base all'ordine stabilito nelle stesse, fino alla concorrenza del numero complessivo dei posti spettanti ai singoli collegi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei successivi articoli 7, 8 e 9 ai quali si rinvia.

6. MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 6.1. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, il Fondo invia ad ogni datore di lavoro avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:
- in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione;
 - l'indicazione del numero di voti spettanti e le istruzioni relative alla votazione, la quale avviene esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo;
 - i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico.
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
- 6.2. Per le votazioni dei delegati in rappresentanza degli iscritti, il Fondo invia ad ogni avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:
- in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione;
 - le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo;
 - i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico.
- Nell'ipotesi in cui l'iscritto, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
- 6.3. Il voto viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative. A ciascun datore di lavoro spetta un numero di voti pari al numero dei lavoratori iscritti al Fondo, fermo restando che il diritto di voto viene esercitato una volta sola.
- 6.4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di 12 giorni consecutivi di calendario iniziando di lunedì e terminando di venerdì.

7. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

- 7.1. Entro 7 giorni dal termine delle operazioni voto, la Commissione elettorale procede ad acquisire i voti, separatamente per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti verificando, nel contempo, la regolarità delle operazioni elettorali.
- 7.2. Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguito da ciascuna lista.
- 7.3. L'attribuzione dei posti di delegato viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei posti assegnati ai singoli collegi, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti.
- 7.4. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti quali delegati, nel numero corrispondente ai posti conseguiti dalla lista, i candidati secondo l'ordine di presentazione loro assegnato nella lista stessa.

- 7.5 La Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti e, acquisite le risultanze dello stesso, alla proclamazione dei risultati redigendo il verbale di avvenuta elezione che viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo; nel verbale sono annotati i nominativi dei candidati eletti.
- 7.6 La Commissione elettorale provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione e alle Parti Istitutive apposita comunicazione unitamente al suddetto verbale. Dei risultati elettorali la Commissione dà comunicazione ai delegati eletti.
Contestualmente, il Fondo provvede a pubblicare sul proprio sito web apposita informativa concernente l'esito del procedimento elettorale.
- 7.7 Espletati gli adempimenti di cui al paragrafo precedente, si conclude il procedimento elettorale e la Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto all'art. 9 in tema di contestazioni.

8. INCOMPATIBILITA' E SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

- 8.1. L'incarico di delegato è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente presso il Fondo.
- 8.2. Nel caso in cui un delegato venga a trovarsi nella suddetta situazione di incompatibilità o venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dell'art. 15 comma 3, dello Statuto, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza.
- 8.3. Qualora per effetto di successive sostituzioni la lista abbia esaurito i nominativi di riserva, si procede alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio, con le stesse modalità e procedure stabilite per l'elezione dell'Assemblea dal presente Regolamento.

9. NORME FINALI

- 9.1 La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli associati in modo tempestivo.
- 9.2 I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dal Fondo attraverso l'adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo.
- 9.3 Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
- 9.4 La Commissione elettorale esamina e risolve, in un'unica istanza, eventuali casi di contestazione su ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione del procedimento elettorale.
- 9.5 Qualora un/a termine/scadenza indicato/a nel presente Regolamento coincida con un giorno non lavorativo, il termine/la scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.